

Regolamento Consigli di corso di studio

Interpretazione autentica del Regolamento Consigli di corso di studio (approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 25 e 26 novembre 2021):

“La definizione di Corsi di Studio include anche i Corsi di Studio Interateneo per i quali l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro è sede amministrativa. Per tanto, anche per essi si dovrà procedere con le elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Studio. In tale fattispecie, faranno parte del Consiglio di corso di studio, con diritto di voto, anche i professori e i ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo o gli Atenei associati, i Ricercatori di tipo B ed A dell’Ateneo o degli Atenei associati, i professori che svolgono la propria attività didattica e di ricerca presso l’Università o le Università associate ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 240/2010, i quali nel piano didattico complessivo del corso, attualmente o nella Coorte immediatamente precedente, risultino o siano risultati titolari di insegnamenti o moduli curriculari relativi ad attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, nonché i rappresentanti degli studenti iscritti regolarmente al corso di studio, non oltre il primo anno fuori corso, nella misura del 15 per cento dei componenti effettivi, con arrotondamento all’unità superiore, fino a un massimo di due studenti per ciascun corso di studio. Nello specifico, relativamente ai Corsi di studio attivati ad anni alterni, fanno parte del Consiglio anche i docenti che erano responsabili di insegnamenti o moduli nelle coorti precedenti. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, con voto consultivo, i professori a contratto e i professori supplenti”